

PR Marche FSE+ 2021/2027 – Asse 1 Occupazione, OS 4.a (8) – Campo di intervento 137: Avviso Pubblico per il sostegno alla creazione di nuove imprese finalizzate a favorire l'occupazione nella regione Marche, annualità 2024 – 2025, DGR n. 977 del 24.06.2024 - Euro 14.000.000,00

FAQ **(Frequently Asked Questions, “domande frequenti”)**

D. Per quanto concerne la graduatoria di merito è rilevante l'ordine cronologico di presentazione della domanda?

R. NO, non conta l'invio della domanda prima in ordine cronologico. Per la definizione della graduatoria, a parità di punteggio conseguito, saranno prioritariamente finanziati i progetti che hanno ottenuto un punteggio normalizzato e ponderato superiore con riferimento al criterio dell'efficacia potenziale ed in subordine l'età, con priorità per il richiedente più anziano.

D. Quante graduatorie ci saranno per ciascuna finestra?

R. Per ciascuna finestra temporale sarà redatta una graduatoria di merito. In ogni finestra saranno finanziate, seguendo l'ordine della graduatoria di merito, le domande che hanno ottenuto il suddetto punteggio minimo di 60/100 sempre a condizione che venga attribuito sull'indicatore “Grado di affidabilità del progetto (AFF)” un punteggio pari almeno a 7,50, fino ad esaurimento della dotazione stanziata sulla finestra stessa.

D. Chi sono i beneficiari dell'avviso? Chi può presentare domanda?

R. I disoccupati ai sensi del D. Lgs. n. 150/2015 e ss.mm.ii. iscritti ai CPI da almeno 6 mesi (180 giorni), con le seguenti caratteristiche, residenti nei comuni della regione Marche, con un'età compresa tra 18 e 65 anni.

Inoltre possono presentare domanda anche i soggetti, iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), per i quali il requisito della disoccupazione e la residenza nella regione Marche va posseduto al momento della costituzione dell'impresa.

Ciascun soggetto può presentare **una sola domanda** di partecipazione e non può essere coinvolto in più progetti di nuova impresa per finestra.

Da tenere presente che, comunque, **per ogni candidato è possibile l'ammissione a contributo di una sola domanda a valere sul presente Avviso pubblico.**

D. Che cosa s'intende avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni? 65 anni sono compresi?

R. Ai fini dell'avviso di riferimento possono presentare domanda i disoccupati che hanno compiuto 18 anni e coloro che pur avendo compiuto 65 anni non ne hanno già compiuti 66 (65 anni e 364 giorni). Non può presentare domanda chi non ha ancora compiuto 18 anni.

D. Per partecipare all'avviso basta solo aver stipulato la DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro)?

R. NO. I soggetti aventi diritto a presentare la domanda devono essere disoccupati ai sensi del D.lgs. n. 150/2015 e ss.mm.ii, **da almeno 6 mesi** (da almeno 180 giorni) e aver sottoscritto un Patto di Servizio con uno dei Centri per l'Impiego.

D. È possibile presentare un progetto di una Società di persone, o di capitale o cooperativa dove il Proponente è DISOCCUPATO e il futuro Socio è invece un occupato?

R. SI

D. Nell'allegato B1 è riportato alla fine dell'allegato "Firmato digitalmente" cosa si deve intendere?

R. Richiamato l'art. 7 dell'avviso "... Gli allegati B1 e B2 vanno compilati esclusivamente on-line e si considerano sottoscritti "elettronicamente" a seguito della stessa presentazione. ." Nell'allegato B1 dove è riportato "Firmato digitalmente" si deve intendere "elettronicamente", quindi **firmati in automatico** considerato che si è entrati in SIFORM per la presentazione delle domande con "credenziali di tipo forte" (Non necessita né di "firme digitali" generalmente intese, né di firma cartacea sulla domanda poi da scansionare). Tutta quanto riportato vale esclusivamente per gli allegati B1 e B2, per quanto concerne gli altri allegati vanno firmati, scansionati e inseriti nell'apposita sezione SIFORM.

D. La variazione sostanziale del progetto non è ammessa a pena di decadenza del progetto (artt. 15 e 17 dell'avviso) Che cosa si intende per variazione sostanziale del progetto?

R. Per variazione del progetto sostanziale del progetto si deve intendere quella variazione che modifica la sostanza del progetto stesso, per esempio la variazione dell'attività effettivamente svolta e relativa variazione del codice ATECO rispetto al progetto presentato. **Variazione sostanziale del progetto** (art.15) es non rispondenza tra progetto d'impresa approvato e impresa creata. Decadenza e revoca totale del contributo concesso.

D. La sede legale deve essere nella Regione Marche?

R. Non necessariamente, l'importante che almeno una sede operativa, al momento della liquidazione del contributo e per i 3 anni successivi, in uno dei comuni della regione Marche, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 2/2005.

D. La sede operativa deve essere nella Regione Marche?

R. SI (almeno 1)

D. La sede operativa deve essere nel Comune di residenza del richiedente?

R. Non necessariamente, l'importante che sia ubicata nella Regione Marche.

D. L'indirizzo della sede operativa indicato in domanda può essere variato?

R. SI, comunque la sede operativa deve essere ubicata all'interno della Regione Marche.

Da tenere presente che per l'impresa localizzata in uno dei Comuni di cui ai borghi storici per cui ha ottenuto un punteggio maggiore, per non variare il punteggio, al fine di non variare il punteggio, deve essere ubicato in un altro Comune definito "borgo storico". In caso di sopravvenute modifiche in grado di determinare una variazione in diminuzione dei punteggi assegnati in fase di valutazione, verrà riattribuito il nuovo punteggio verificando che il progetto mantenga comunque una posizione in graduatoria utile al contributo.

D. I soggetti che hanno previsto la localizzazione dell'impresa in uno dei Comuni di cui ai borghi storici, possono variare la sede operativa anche successivamente?

R. Sì, comunque la sede operativa deve essere ubicata, per non variare il punteggio attribuito, in un altro dei Comuni "borgo storico". Nel caso, invece, di ubicazione diversa dai Comuni di cui all'allegato dei borghi storici, sempre nella Regione Marche, ci sarà una variazione in diminuzione dei punteggi assegnati in fase di valutazione, verrà riattribuito il nuovo punteggio verificando che il progetto mantenga comunque una posizione in graduatoria utile al contributo. Nel caso non venga mantenuta una posizione utile, decade il finanziamento.

D. L'impresa deve avere sede legale e operativa nello stesso Comune? R.

No, l'importante è che la sede operativa sia nella Regione Marche.

D. Qual è l'elenco dei Borghi storici delle Marche da tenere presente?

R. L'elenco dei Comuni di cui ai borghi storici (individuati dalla DGR vigente il giorno precedente l'apertura di ciascuna finestra). L'elenco dei comuni valido per ciascuna finestra temporale sarà pubblicato sul sito in cui è pubblicato l'avviso.

D. Si possono presentare le domande con modalità diverse da Siform?

R. NO. Saranno considerate inammissibili le domande inviate con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso pubblico (Art. 8);

D. Si possono integrare le domande presentate?

R. **NO**. Saranno considerate inammissibili le domande non debitamente firmate e non corredate da tutta la documentazione indicata nei punti da 1 a 5 del precedente art.7 (Art. 8);

D. Cosa succede in caso si inoltrino più domande nella stessa finestra temporale? R. Nel caso in cui erroneamente il candidato inoltri due o più domande, verificata la data e l'ora di trasmissione, il responsabile del procedimento istruisce l'ultima domanda pervenuta.

Per ogni candidato è possibile l'ammissione a contributo di una sola domanda a valere sul presente Avviso pubblico. (può essere utile in caso ci si accorga di errori nella domanda precedentemente inviata, comunque è importante che la documentazione sia completa, perché sarà istruita solo l'ultima presentata).

D. Cosa devo fare nel caso mi rendo conto di aver inoltrato una domanda con dati sbagliati (errore di localizzazione, mancanza di allegati, mancanza di firme...)?

R. Rinviare un'ulteriore domanda in quanto non è prevista integrazione alla domanda già inviata. Da tenere presente che Nel caso il candidato inoltri due o più domande, verificata la data e l'ora di trasmissione, il responsabile del procedimento istruisce l'ultima domanda pervenuta, quindi sarà istruita esclusivamente l'ultima domanda inviata dallo stesso candidato.

Per ogni candidato è possibile l'ammissione a contributo di una sola domanda a valere sul presente Avviso pubblico. (può essere utile in caso ci si accorga di errori nella domanda precedentemente inviata, comunque è importante che la documentazione sia completa, perché sarà istruita solo l'ultima presentata).

D. Quale sarà l'entità del contributo? Di che tipo di contributo si tratta?

R. Sarà erogato un contributo a fondo perduto di € 20.000,00 Il contributo viene erogato quale "somma forfettaria" ai sensi dell'art. 53.1.c del Reg. (UE) n. 2021-1060, in regime De-minimis e sarà corrisposto in un'unica soluzione. (Richiesta acconto art. 12)

D. Il contributo è tassabile?

R. Sì, è assoggettabile alla corrente imposizione fiscale prevista dalla normativa di riferimento per ciascuna impresa.

E. Quando posso aprire la Partita IVA?

R. Premesso che per costituzione si intende l'apertura della Partita iva, per la partecipazione al presente avviso, si può aprire la Partita IVA **solo dopo la presentazione della domanda di contributo** da parte del richiedente l'importante è che al momento della domanda risulti disoccupato.

Non saranno ammissibili a contributo Imprese (inclusi liberi professionisti e studi professionali) la cui Partita IVA risulti acquisita prima dell'invio della domanda a valere sull'Avviso Pubblico.

D Una volta inviata la domanda è necessario aspettare l'esito della valutazione per aprire la Partita IVA?

R. NO, non è necessario, si può inviare la domanda e già il giorno dopo aprire la P.IVA o, ovviamente, si può attendere l'esito della graduatoria.

D. Un soggetto che ha aperto una partita IVA che risulta però inattiva, prima dell'invio della domanda può fare domanda?

R. **NO**, perché la partita IVA deve comunque essere aperta dopo l'invio della domanda

D. È possibile presentare richiesta come impresa da costituire dopo l'emanazione dell'avviso dove i soci sono professionisti e quindi con relativa partita IVA? In sostanza due professionisti (Ingegneri/architetti/geometri) ?

R. E possibile solo se il socio professionista che fa la domanda risulta disoccupato e successivamente aprono uno studio associato con una nuova partita IVA con una sede operativa nella Regione Marche.

D. Una persona fisica che al momento della presentazione della propria domanda di contributo è regolarmente iscritta in qualità di disoccupata presso il centro per l'impiego, può, in attesa della eventuale approvazione da parte della Regione Marche, occuparsi come dipendente a tempo determinato presso altra azienda, per il tempo necessario alla eventuale approvazione del contributo, tornare disoccupata iscritta al centro per l'impiego e poi creare la propria azienda e la propria nuova

occupazione, come da progetto presentato, senza che quella parentesi lavorativa tra la domanda di contributo e la creazione della nuova impresa faccia perdere il diritto al contributo approvato

R. Sì, il soggetto deve essere disoccupato al momento della presentazione della domanda.

D. Quanto dura il progetto” .?

R. La durata è di **12 mesi dal decreto di impegno** e i beneficiari si obbligano a: rimanere beneficiario, da parte del presentatore della domanda ammessa a contributo, del contributo per tutta la durata del progetto (12 mesi decorrenti dal decreto di impegno + eventuale proroga concessa), ossia titolare dell'impresa individuale o studio individuale, socio nel caso di società, studio associato o cooperativa.

D. “Le ditte individuali, le società e le cooperative nelle cui compagini sociali risultino persone fisiche che abbiano ricoperto, nelle tre annualità precedenti la richiesta di finanziamento, lo stesso ruolo di titolari di ditte individuali o soci di società e cooperative nello stesso settore di attività ATECO cui si riferisce la proposta progettuale che si intende realizzare”: si vuole intendere che chi è stato ad es. produttore di mobili per cucina nel triennio precedente la domanda di contributo non potrà diventare ad es. produttore di macchine tessili, appartenendo entrambi i codici alla lettera C - Attività manifatturiera?

R. Premesso che dai benefici di cui al presente intervento **sono escluse** le ditte individuali, le società e le cooperative nelle cui compagini sociali risultino persone fisiche che abbiano ricoperto, nelle tre annualità precedenti la richiesta di contributo, lo stesso ruolo di titolari di ditte individuali o soci di società e cooperative nello **stesso codice di attività ATECO** cui si riferisce la proposta progettuale che si intende realizzare, se è già stato produttore (**nei 3 precedenti anni**) di macchine tessili non potrà ricreare una impresa che produrrà macchine tessili) ma nel caso in cui si voglia ad esempio fabbricare mobili, questo è possibile.

D. Se nei tre anni precedenti il soggetto che presenta la domanda, attualmente disoccupato, è stato dipendente di una ditta con codice attività identico a quello della nuova impresa che vorrà creare con la domanda di contributo, potrà essere ammesso?

R. Sì in quanto nell'avviso Pubblico si parla di "...titolari di ditte individuali o soci di società e cooperative...." e non di dipendenti).

D. Come viene calcolato il punteggio OCC per i soggetti AIRE?

R. In riferimento ai soggetti AIRE, considerato che, in fase di valutazione, gli stessi non sono né residenti né iscritti al CPI, la Commissione attribuirà d'ufficio su questo indicatore un **punteggio pari a 1**.

Successivamente, in fase di accettazione del contributo, verrà verificata la residenza nella Regione Marche e l'iscrizione al CPI.

D. Come verranno attribuiti i punteggi e come sarà definita la graduatoria?

R. I punteggi normalizzati ottenuti sul singolo indicatore vanno moltiplicati per il peso degli stessi indicatori. Il punteggio finale è la somma dei punteggi normalizzati e ponderati che ciascun progetto ha totalizzato sui singoli indicatori.

Affinché una domanda possa essere finanziata, il punteggio normalizzato e ponderato non può essere inferiore a 60/100 e a condizione che venga attribuito sull'indicatore "Grado di affidabilità del progetto (AFF)" un punteggio pari almeno a 7,50.

D. Quando posso fare la domanda di liquidazione?

R. Entro **4 mesi dal decreto di impegno, termine perentorio pena decadenza** del contributo, correlata di tutta la documentazione indicato nell'articolo 12 dell'avviso (la documentazione è da inserire nel SIFORM2 alla voce "gestione progetti/cruscotto/richiesta anticipo con cartella zippata). La liquidazione della prima tranche avverrà previa presentazione da parte dei soggetti richiedenti entro 4 mesi dal decreto di impegno e relativa verifica della documentazione inserita.

D. È necessario presentare il rendiconto?

R. SI come indicato all'art. 13 dell'avviso pubblico, completo dei documenti richiesti, in SIFORM alla voce richiesta saldi con allegati i documenti previsti, indicati nell'Avviso. **Entro 60 giorni dalla conclusione del progetto – Pena decadenza del progetto** (Documenti da presentare: Relazione fine progetto, Scia, F24 quietanzati...ved. Art. 12)

D. È possibile integrare la documentazione inviata nella richiesta formale di contributo a seguito di decreto d'impegno?

R. La Struttura regionale, ove lo ritenga necessario per le esigenze istruttorie, può richiedere attraverso il Siform integrazioni alla documentazione prevista, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini del completamento dell'istruttoria. La richiesta sospende i termini dell'istruttoria fino alla data di ricevimento della documentazione integrativa, che dovrà essere inserita in siform/anticipi dall'impresa entro e non oltre il termine **di 30 giorni** dal ricevimento della notifica di richiesta, **pena decadenza del contributo**.

Degli esiti istruttori viene data comunicazione all'impresa, sia in caso positivo che negativo, tramite inoltre risposta automatica da Siform.

D. Quanto tempo ho per provvedere all'integrazione della documentazione in caso di richiesta da parte dell'ente nelle fasi di richiesta contributo e rendicontazione finale?

R. Entro e non oltre il termine **di 30 giorni** dal ricevimento della notifica di richiesta, **pena decadenza del contributo**, è necessario provvedere all'inserimento della documentazione richiesta.

D. E' possibile inserire ulteriori soci rispetto a quelli previsti in domanda?

R. NO, non è possibile inserire dei soci ulteriori rispetto a quelli previsti nella domanda in fase di costituzione.

D. D. Ai fini dell'avviso pubblico si possono costituire società con soggetti che non risultano disoccupati?

R. SI, Tutti i requisiti devono essere in capo al richiedente (ved. Art. 4). Nel caso di costituzione di società di persona, capitali e cooperative è necessario che il beneficiario che ha presentato la domanda possieda almeno il 50% del capitale. Sia chi presenta la domanda che i soci nelle tre annualità precedenti la richiesta di contributo non devono aver avuto lo stesso ruolo di titolari di ditte individuali o soci di società e cooperative nello **stesso codice di attività ATECO** cui si riferisce la proposta progettuale (no ad imprese con lo stesso codice ATECO).

D. Nel caso di non ammissibilità di finanziamento di una domanda, il soggetto beneficiario può ripresentare nuovamente domanda?

R. Sì, pur ribadendo quanto riportato nell'avviso in cui si evidenzia che Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione e non può essere coinvolto in più progetti di nuova impresa, si intende per finestra temporale, nel caso di non ammissibilità a finanziamento nella prima finestra quindi la può ripresentare nel 2025.

D. Entro quanti giorni i beneficiari ammissibili al finanziamento devono inviare l'accettazione dello stesso e tutta la documentazione prevista all'art. 9 dell'avviso?

R. Il beneficiario dovrà trasmettere, **entro 15 giorni** dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità a finanziamento, la nota di accettazione del finanziamento e **entro 60 giorni** devono inviare la documentazione prevista all'articolo 9 dell'avviso:

- . dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante l'avvenuta costituzione dell'impresa e visura camerale (ove prevista dalla normativa);
- Dichiarazione per la concessione di aiuti in "de minimis" (allegato B7) e, se necessario, in quanto l'impresa beneficiaria presenta situazioni di controllo con altre imprese (allegato B7 bis);
- certificato attribuzione partita IVA;

D. Quali sono i tempi del procedimento?

R. Tenendo presente la prima finestra per esempio i tempi saranno i seguenti:

1. In primo luogo, dopo la presentazione delle domande, ci sarà l'istruttoria della documentazione presentata e sarà pubblicato un decreto di ammissibilità a valutazione (saranno valutate dalla commissione solo i progetti delle domande che hanno i requisiti formali per la presentazione della domanda).
2. Il nucleo di valutazione provvederà alla valutazione dei progetti ammessi a valutazione.
3. Le graduatorie in cui si determinerà l'ammissibilità a finanziamento saranno pubblicate, salvo successive proroghe, entro 90 giorni successivi alla scadenza della finestra di riferimento (esempio entro il 31/01/2025, data indicativa, per la prima finestra). Il responsabile della gestione provvede, con apposito decreto, alla pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse a valutazione.
4. Entro i successivi 15 giorni dalla notifica, pena decadenza, il beneficiario provvede all'accettazione del contributo
5. Entro 60 giorni è necessario presentare tutta la documentazione prevista art. 9 dell'avviso.
6. Successivamente ci sarà l'istruttoria della documentazione e richieste integrazioni. Le integrazioni devono pervenire entro 20 giorni dalla richiesta a pena di decadenza.
7. La redazione e pubblicazione del **decreto di impegno** dei beneficiari che hanno accettato il contributo. (esempio entro il 30/06/2025 per la prima finestra)
8. Entro **4 mesi dal decreto di impegno, termine perentorio pena decadenza** del contributo, bisogna presentare, correlata di tutta la documentazione indicato nell'articolo 12 dell'avviso, la richiesta di contributo per la richiesta del contributo.

9. Verificata la documentazione inviata, comprese le integrazioni inviate, si procede alla liquidazione e pagamento del contributo di € 20.000,00.
8. Entro 60 giorni successivi al termine del progetto (**termine perentorio**), fissata in **12 mesi dal decreto di impegno**, salvo richiesta proroga come specificato nello stesso art. 10, le imprese devono inserire in SIFORM (gestione progetti/cruscotto/Richiesta Saldo) **la documentazione (rendiconto)**, prevista nell'art. 13.

D. Quanto tempo devono rimanere in essere l'impresa che ha ottenuto il contributo?

R. Il Reg. UE prevede il rispetto del cosiddetto principio di stabilità. Pertanto **il contributo concesso deve rimanere attribuito all'operazione fino ad almeno 3 anni dal pagamento finale al beneficiario**, (l'impresa deve rimanere in essere almeno 3 anni dopo pagamento finale al beneficiario).

D. In caso di cessazione prima dei 3 anni stabiliti, quanto si deve restituire?

R. In caso di cessazione antecedente ai 3 anni dalla conclusione del progetto, il contributo concesso viene recuperata pro-quota, calcolata sull'effettiva permanenza dell'impresa. Nel caso in cui il progetto non venga completato si procederà alla revoca totale del contributo concesso. (Art. 14). Esempi: nel caso l'impresa cessi durante la durata del progetto il beneficiario deve restituire tutto il contributo concesso più gli interessi. Nel caso l'impresa cessi successivamente alla durata del progetto, ma entro i 3 anni successivi, deve restituire pro-quota, per esempio cessa alla fine del primo anno successivo la fine del progetto deve restituire come segue: contributo (€ 20.000,00/3*(3-1)), cioè € 13.333,33 + interessi; per esempio cessa alla fine del secondo anno successivo la fine del progetto deve restituire come segue: contributo (€ 20.000,00/3*(3-2)), cioè € 6.666,67 + interessi.

D. Cosa succede se durante in fase di costituzione o durante il progetto variano gli elementi che hanno contribuito all'assegnazione dei punteggi in sede di valutazione?

R. Il progetto non decade dal beneficio nel caso in cui la variazione del punteggio permanga per un periodo massimo consentito di 90 giorni, oppure nel caso in cui, anche se trascorso tale periodo, l'amministrazione accerti che la modifica della graduatoria non arreca danno agli altri progetti idonei. Il punteggio assegnato in sede di valutazione non deve comunque scendere, a seguito di eventuali modifiche apportate in itinere al progetto finanziato, al di sotto della soglia minima di 60/100 e a condizione che venga mantenuto sull'indicatore "Grado di affidabilità del progetto (AFF)" un punteggio pari almeno a 7,50. In caso contrario vi è la revoca e la decadenza del progetto.

Aggiornamento 03/09/2024

D. Cosa si intende che possono presentare domanda i disoccupati iscritti e aver sottoscritto un Patto di Servizio con uno dei Centri per l'Impiego ai sensi del D.lgs. n. 150/2015 e ss.mm.ii, da almeno 6 mesi?

R. Possono presentare la domanda i disoccupati ai sensi ai sensi del D. Lgs. n. 150/2015 e ss.mm.ii. iscritti ai CPI da almeno 6 mesi (180 giorni). Quindi per poter presentare la domanda si deve essere disoccupato da almeno 6 mesi e per quanto concerne il patto l'importante è che sia stato sottoscritto prima dell'invio della domanda (la firma del patto determina la disoccupazione ai sensi del D.lgs. 150/2015 e ss.mm.ii.).

D. L'aver svolto e concluso dei corsi GOL fa attribuire il punteggio previsto delle misure di politica attiva?

R. No, l'aver svolto e concluso dei corsi GOL non fa attribuire il punteggio previsto esclusivamente per aver svolto e concluso misure di politica attiva e corsi di formazione finanziati dalla Regione Marche con FSE nella programmazione 2014-2020 o nella programmazione 2021-2027.

Precisazione 25/09/2024

D. Per partecipare all'avviso basta solo aver stipulato la DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro)?

R. NO. I soggetti aventi diritto a presentare la domanda devono essere disoccupati ai sensi del D.lgs. n.. 150/2015 e ss.mm.ii, **da almeno 6 mesi** (da almeno 180 giorni) e aver sottoscritto un Patto di Servizio con uno dei Centri per l'Impiego. Come criterio di ammissibilità conta l'anzianità di disoccupazione di almeno 180 giorni e aver stipulato alla data della domanda il patto di servizio.